



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001*

*Testo approvato dall'Organo Amministrativo della LND Servizi S.r.l.*



## INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PARTE GENERALE.....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	5
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni .....	5
1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	19
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.....	21
2.1. Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello .....	21
2.2. Struttura e funzione del Modello.....	21
2.3. Adozione del Modello nell'ambito della Società .....	22
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	23
3.2. Compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza .....	23
3.3. Regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	25
3.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	25
3.5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari.....	27
4. SELEZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....	28
4.1. Selezione del personale .....	28
4.2. Scelta dei Collaboratori .....	28
4.3. Comunicazione del Modello.....	29
4.4. Formazione del personale.....	29
5. SISTEMA DISCIPLINARE.....	31
5.1. Procedimento sanzionatorio .....	31
5.2. Misure nei confronti di Dipendenti .....	32
5.3. Misure nei confronti dei Collaboratori .....	33
5.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci .....	34
5.5. Misure a tutela del segnalante .....	34
6. MODELLO E CODICI INTERNI O ESTERNI .....	35
6.1. Modello e Codice Etico .....	35
6.2. Modello e linee guida delle associazioni di categoria.....	35

## DEFINIZIONI

- "Attività Sensibili": le attività della LND Servizi nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- "CCNL": Contratto/i Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato/i dalla LND Servizi;
- "Collaboratori": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della LND Servizi in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- "Destinatari": i Collaboratori, i Dipendenti, gli Organi Sociali ed i Partner della LND Servizi;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la LND Servizi, ivi compresi i dirigenti;
- "D.lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni;
- "Esponenti Aziendali": i Dipendenti e gli Organi Sociali della LND Servizi;
- "Fornitori": i fornitori di beni e servizi non professionali della LND Servizi che non rientrano nella definizione di Partner;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- "LND Servizi" o "Società": la LND Servizi S.r.l.;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla LND Servizi previsto dal d.lgs. 231/2001;
- "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili;
- "Organi Sociali": l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale/Revisore unico della LND Servizi;

- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla valutazione sull'opportunità di un suo aggiornamento;
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);
- "Reati": le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- "RSPP" o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione": il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro, cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero l'*insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*" (art. 2 lett. 1) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

## **PARTE GENERALE**

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

#### **1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli enti, anche privi di personalità giuridica, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi,
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali misure, inoltre, possono essere applicate all’ente nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l’esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell’ente e il pericolo di reiterazione del reato.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si tratta, in particolare di:

*Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)*

Il Decreto, nel suo testo originario e nelle modifiche successive, si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- ✓ peculato (art. 314 c.p.);
- ✓ peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ✓ malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- ✓ truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- ✓ concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

- ✓ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- ✓ traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);
- ✓ frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, del Decreto)*

La Legge del 18 marzo 2008 n. 48, art. 7. “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società con l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”:

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- ✓ violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

*Reati transnazionali e di criminalità organizzata (art. 24 del Decreto)*

Le disposizioni di cui al decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006. La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che: sia commesso in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro stato; ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato. Tali reati sono rappresentati da:

- ✓ associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del DPR 43/1973);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- ✓ reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 286/1998);
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

*Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto):*

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, il quale è stato successivamente integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15:

- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);



- ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) e uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

*Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto):*

L'articolo è stato aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009, n.99, art.15:

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

*Reati societari (art. 25-ter del Decreto)*

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche nei confronti dei c.d. reati societari. Successivamente tali reati sono stati modificati dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "*Legge anticorruzione*") e, infine, dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 che, oltre ad ampliare le sanzioni previste per il reato di corruzione tra privati, ha inserito il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.). I reati richiamati sono i seguenti:

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- ✓ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 co. 1 e 2 c.c.);
- ✓ impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.);
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ aggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.).

*Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico*

L'art. 25-quater, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n.7 (Ratifica Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

- ✓ associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- ✓ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- ✓ assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- ✓ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- ✓ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- ✓ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- ✓ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- ✓ condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- ✓ atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- ✓ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- ✓ istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- ✓ cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e mediante associazione (art. 305 c.p.)
- ✓ banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- ✓ assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- ✓ impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- ✓ danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- ✓ pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- ✓ convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

*Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater del Decreto)*

L'art. 25-quater<sup>1</sup>, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al reato presupposto di “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*” (583-bis c.p.).

*Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):*

L'articolo, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dell'art. 5 della legge n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la libertà individuale, in particolare:

- ✓ riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- ✓ pedopornografica virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis1 c.p.);
- ✓ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

*Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto):*

L'art. 25-sexies, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati e agli illeciti amministrativi previsti dalla direttiva sugli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato) così come definiti nel Titolo I bis della Parte V del Decreto Legislativo n. 58/1998.

*Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)*

L'art. 25-septies, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, del Codice Penale, rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

*Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto):*

L'art. 25-octies, inserito nel corpus originario del Decreto dal d.lgs. 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio") e successivamente aggiornato dal disegno di legge "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio*", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

*Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto):*

Si tratta dei reati in violazione del diritto d'autore (vedi art. 171 e ss., l. n. 633/1941 per un maggior dettaglio); oltre alle seguenti fattispecie:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) *bis*, L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941, comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;

- importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. 633/1941);
- riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, comma 2, L. 633/1941);
- reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 1, L. 633/1941:
  - ✓ abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - ✓ abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - ✓ introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni, riproduzioni abusive di cui alla lettera a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - ✓ detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- ✓ ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- ✓ introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- ✓ fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- ✓ abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazioni a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter* comma 2, L. 633/1941:
  - ✓ riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - ✓ immissione ai fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a -bis);
  - ✓ realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-*ter* comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o

commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);

- ✓ promozione o organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. c);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941);

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto):*

L'art. 25-decies del d.lgs. 231/01 è stato aggiunto dalla Legge n. 116 del 3 agosto 2009, all'interno dell'art. 4 (art. 377-bis c.p.).

*Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)*

L'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 è stato aggiunto dalla Decreto Legislativo 121/2011 che attua le Direttive 2009/123/Ce e 2005/35/Ce sulla tutela dell'ambiente:

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);



- ✓ scarico illegale di acque reflue industriali (art. 137, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ omessa bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti (art. 258 comma 4, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività (art. 279 comma 5, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2 e 6, L. 150/92, come modificata dal D.lgs. 275/2001);
- ✓ reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis L. 150/92, come modificata dal D.lgs. 275/2001);

- ✓ violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, L. 549/93 e successive modificazioni);
- ✓ inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007);
- ✓ inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007);

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)*

L'articolo 25-duodecis è stato aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012 e si riferisce in particolare al reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

*Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)*

Si tratta dei seguenti reati (vedi legge 20 novembre 2017, n. 167):

- ✓ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001).*

L'articolo è stato aggiunti con la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

- ✓ frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- ✓ esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

*Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001)*

L'articolo è stato aggiunto dal D.L. 124/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 75/2020 che ha introdotto, nell'art. 25 quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede ulteriori reati "tributari".

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);

- ✓ omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000).

#### *Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)*

Tale nuovo articolo è stato introdotto nel Decreto dal D.lgs. 75/2020 recante le norme di attuazione della cosiddetta Direttiva PIF (Dir. UE n. 2017/1371), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

### **1.2. L'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa**

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la “colpa” dell'Ente e rende ad esso inapplicabili le previste sanzioni.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora all'esito del procedimento risulti dimostrato che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b.

Gli elementi costitutivi di un modello di organizzazione, gestione e controllo sono in particolare:

- i. l'individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati previsti dal Decreto;
- ii. la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- iv. la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- v. l'introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ**

### **2.1. Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello**

Con l'adozione del Modello - approvato da apposita delibera dell'Organo Amministrativo - la Società intende adempiere le previsioni di legge, conformandosi in particolare ai principi ispiratori del Decreto, alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e alle linee guida emanate da Confindustria, e mantenere sempre aggiornato il sistema dei controlli interni della Società con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

### **2.2. Struttura e funzione del Modello**

#### *Struttura*

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", in cui si riassumono i principali contenuti del Decreto, e da una "Parte Speciale", in cui sono individuate le diverse attività della Società che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, gli uffici e/o funzioni della Società dove gli stessi Reati possono essere più facilmente realizzati, e le procedure e/o regole interne finalizzate a prevenire il compimento di tali Reati.

#### *Funzione*

Scopo del Modello è la formalizzazione del sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio che siano commessi dei Reati, da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società. In particolare, la Società, nell'adottare il Modello, intende:

- ✓ contribuire alla conoscenza, all'interno della Società, dei reati previsti dal Decreto e delle attività che presentano un rischio di realizzazione degli stessi;
- ✓ diffondere, all'interno della Società, conoscenza delle attività che presentano un rischio di commissione dei Reati e delle regole interne che disciplinano le stesse attività;
- ✓ determinare piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati dalla Società in quanto, nell'espletamento della propria missione aziendale, essa intende attenersi ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza;

- ✓ assicurare una organizzazione e un sistema dei controlli adeguati alle attività svolte dalla Società e garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori.

Per poter definire il Modello (e i relativi aggiornamenti), la Società ha svolto (e intende svolgere nel continuo) una serie di attività, e precisamente:

- ✓ identificazione e valutazione delle Attività Sensibili al compimento dei Reati;
- ✓ censimento degli ambiti aziendali in cui si svolgono Attività Sensibili rispetto alle diverse tipologie di Reato considerate;
- ✓ analisi dei presidi organizzativi (assetto organizzativo, codici, procedure, poteri conferiti, regole di condotta, sistemi di controllo) in essere in Società atti a ridurre la possibilità di commissione dei Reati.

### **2.3. Adozione del Modello nell'ambito della Società**

L'adozione del Modello nell'ambito della Società è attuata secondo i seguenti criteri:

#### *Predisposizione e aggiornamento del Modello*

Sono rimesse all'Organo amministrativo la predisposizione e l'approvazione del Modello così come le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti di carattere sostanziale del Modello stesso.

È peraltro riconosciuta all'Organo amministrativo la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni la relativa formalizzazione.

#### *Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione*

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello e, in esito al suo costante monitoraggio, di proporre all'Organo amministrativo eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso al fine di garantire l'effettività e l'efficacia.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza concorre alla prevenzione dei reati di cui al Decreto, attraverso la vigilanza sull'efficace funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e sull'osservanza delle regole e delle procedure da questo previste, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ è di tipo monocratico e quindi composto da un unico membro in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161, di professionalità, di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
- ✓ non ha subito, essendone causa di ineleggibilità ovvero di decadenza dalla carica, l'intervento di sentenza di condanna (o di patteggiamento), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- ✓ la nomina e le eventuali modifiche ed integrazioni sono di competenza dell'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale/Revisore unico;
- ✓ all'atto della costituzione, l'Organo Amministrativo assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale, il cui utilizzo sarà oggetto di rendicontazione in occasione del rapporto annuale presentato allo stesso Organo amministrativo.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e da tutto quanto sopra indicato, la LND Servizi ha ritenuto che l'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto debba essere composto da un professionista esterno, dotato di specifiche capacità ispettive e di controllo ed esperto di corporate governance in generale e di compliance al Decreto in particolare.

#### **3.2. Compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza**

In termini generali, i compiti e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza consistono in:

- ✓ individuare e proporre opportuni interventi inerenti al Modello - struttura organizzativa, sistemi informatici, processi, procedure, regole - atti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ vigilare sul funzionamento del Modello, relativamente agli ambiti di cui al Decreto;
- ✓ vigilare sull'osservanza delle regole e delle procedure, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ comunicare agli enti destinatari – ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 231/2007 – le violazioni delle disposizioni sulla normativa antiriciclaggio di cui l'Organismo di Vigilanza venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti di sorveglianza o di cui abbia altrimenti notizia.

Più specificatamente, tali compiti consistono in:

- monitorare l'adeguato funzionamento del Modello relativamente agli ambiti di cui al Decreto, anche al fine di valutare se siano necessari interventi correttivi ai fini dell'idoneità dello stesso alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- individuare gli eventuali interventi organizzativi e procedurali al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- verificare l'effettivo svolgimento di efficaci attività di formazione degli amministratori, del personale dipendente e dei Collaboratori e vagliare le forme di diffusione, tra il personale, degli eventuali aggiornamenti del Modello e/o del Codice, di eventuali altre regole di comportamento ritenute opportune ai sensi del Decreto, nonché fornire i chiarimenti richiesti;
- accertare l'effettivo svolgimento dei controlli effettuati dalle Funzioni preposte sull'osservanza delle procedure e delle regole di comportamento, incluse quelle specificate dal Codice, da parte del personale potenzialmente interessato ai reati previsti dal Decreto;
- costituire il riferimento per i Dipendenti che debbano segnalare eventuali condotte illecite subite o poste in essere da altri soggetti interni o esterni alla Società;
- segnalare gli interventi organizzativi e procedurali, nonché eventuali violazioni del Codice, delle procedure e delle regole di comportamento rilevanti ai sensi del Decreto, all'Organo



amministrativo e al Collegio Sindacale/Revisore unico, ovvero, in caso di urgenza e ove nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico;

- esporre al Presidente/Amministratore Unico le violazioni da parte dei Dipendenti, fermo restando che ogni decisione in merito all'applicazione delle sanzioni resta di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, che potrà consultare qualsiasi funzione aziendale, in base alle griglie previste dal Codice e in osservanza delle disposizioni normative in materia.

### **3.3. Regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con frequenza trimestrale. Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è redatto verbale il cui contenuto è riportato in apposito libro. E' archiviata, inoltre, sistematicamente tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione delle diverse funzioni e/o uffici della Società o di soggetti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, infine, provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

### **3.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

#### *Organigramma e Sistema delle Deleghe*

Affinché il Modello rifletta correttamente la struttura organizzativa della Società e sia concretamente idoneo ad assolvere alla funzione di prevenzione di fatti illeciti attribuitagli dal Decreto, l'Organo amministrativo, o funzione da esso delegata, dovrà comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni modifica intervenuta nell'Organigramma della Società ed il sistema di deleghe di volta in volta in vigore.

#### *Segnalazioni*

L'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, prescrive che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai

sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal scopo, i dipendenti e i membri degli Organi sociali della Società hanno il dovere di effettuare direttamente all'OdV segnalazioni “*circostanziate di condotte illecite*” rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, “*fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*”, o “*di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente*” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per la Società, a segnalare direttamente all'OdV le violazioni, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Le segnalazioni devono essere effettuate direttamente all'OdV inviando una comunicazione all'indirizzo di posta interna dedicato, ovvero, tramite posta elettronica, all'indirizzo: [odv@lndservizi.it](mailto:odv@lndservizi.it), la cui consultazione è riservata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 5 “*Sistema Disciplinare*”.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2001 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni.

### **3.5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza, annualmente e preferibilmente in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, predispone un rapporto scritto per l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale/Revisore unico, avente ad oggetto:

- ✓ l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno, con particolare riferimento a quella di verifica;
- ✓ le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- ✓ i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
- ✓ l'elenco delle attività che si prevedono per l'anno successivo.

L'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale/Revisore unico sono tempestivamente informati dall'Organismo di Vigilanza su tutti i casi di accertata violazione del Modello da parte dei soggetti apicali, dei Dipendenti e Collaboratori della Società.

Resta ferma la facoltà dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale/Revisore unico di convocare d'urgenza l'Organismo di Vigilanza o di richiedere eventuali verifiche e/o interventi.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza relaziona nella prima seduta utile dell'Organo amministrativo nei casi in cui – a norma del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 – ha svolto attività di comunicazione alle autorità di vigilanza di settore in merito a tutti gli atti o i fatti di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti.

## **4. SELEZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione dei Dipendenti e Collaboratori in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale. Tutto il personale della Società è tenuto ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un sistema di procedure e controlli.

### **4.1. Selezione del personale**

Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un'impresa.

La selezione dei Dipendenti e Collaboratori deve essere improntata a principi di correttezza e trasparenza, nonché a criteri tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità. La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del personale, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

### **4.2. Scelta dei Collaboratori**

La scelta e la gestione dei Collaboratori deve rispondere esclusivamente a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza. In particolare:

- negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con detti soggetti dovranno essere inserite opportune clausole che consentano alla società di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti da parte dei consulenti esterni non in linea con le norme del Modello adottato dalla Società;
- le strutture aziendali che si avvalgono del Collaboratore o che sono designati responsabili del processo nel quale ricade l'attività dello stesso devono conoscerne e valutarne il comportamento, informando l'Organismo di Vigilanza qualora emergano comportamenti contrari al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.

### **4.3. Comunicazione del Modello**

La Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto, definisce un piano di comunicazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello. Il piano è gestito dall'Organo amministrativo in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

- ✓ invio a tutto il personale, anche in occasione dei relativi aggiornamenti, del Modello e del Codice Etico;
- ✓ diffusione degli stessi e delle modifiche e/o integrazioni procedurali tramite la rete telematica della Società.

### **4.4. Formazione del personale**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle relative disposizioni interne, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della Società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

In particolare, sono previsti specifici programmi di formazione relativamente a:

- ✓ l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ amministratori e dirigenti;
- ✓ Dipendenti e Collaboratori che svolgano Attività Sensibili;
- ✓ altri Dipendenti e/o Collaboratori.

Tutti i programmi di formazione relativi avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati Reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza. La mancata partecipazione ai programmi di formazione può comportare l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

## 5. SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento qualificante del Modello e – insieme – condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti coloro che operino per conto della Società è la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare qualsiasi violazione delle disposizioni e delle procedure organizzative in esso contenute.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale/amministrativo: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di combattere qualsiasi violazione di disposizioni del Codice Etico e del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione o tentativo di violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

### 5.1. Procedimento sanzionatorio

Spetta alle funzioni preposte all'interno della Società, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri o delle regole previsti nel presente Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza espone i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale/Revisore unico e all'Organo amministrativo.

Se ad essere coinvolto è il Presidente del Consiglio di Amministrazione/l'Amministratore Unico, il Presidente del Collegio Sindacale/Revisore unico convoca l'Assemblea dei Soci affinché questa adotti le opportune deliberazioni.

Se ad essere coinvolto è il Presidente del Collegio Sindacale/Revisore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico convoca l'Assemblea affinché questa adotti le opportune deliberazioni.

Per quanto riguarda il personale dipendente le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Modello e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

## **5.2. Misure nei confronti di Dipendenti**

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società:

- a) richiamo verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d) licenziamento per giustificato motivo;
- e) licenziamento per giusta causa.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili e alle relative sanzioni, specificati nel Codice Etico, nel rispetto delle norme pattizie di cui al CCNL applicato dalla Società. In particolare:

- ✓ ogni deliberata o comunque dolosa commissione di reati di cui al Decreto, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o qualifica comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dal danno economico causato alla Società;
- ✓ anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta in violazione del Modello potrà comportare la medesima sanzione in relazione alla gravità del fatto o alle conseguenze pregiudizievoli, non necessariamente solo economiche, o alla eventuale recidiva o in relazione all'importanza delle procedure violate;



- ✓ nei casi di violazione di minore gravità, privi di ricadute pregiudizievoli, potranno essere comunque adottati provvedimenti disciplinari (richiamo verbale; rimprovero scritto; sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni), graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto. Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:
- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
  - l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e
  - che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
  - l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

### **5.3. Misure nei confronti dei Collaboratori**

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di Reati potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei rispettivi contratti, il pagamento di una penale pari ad un terzo del compenso (netto di imposte) di competenza degli ultimi dodici mesi, ovvero dell'eventuale minor periodo di durata del rapporto, per un ammontare comunque non inferiore ad euro 15.000,00 rivalutati annualmente a partire dal 1° gennaio 2012 sulla base del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea, e salvo l'eventuale maggior danno.

Nei casi più gravi, in aggiunta alla predetta sanzione, la Società potrà altresì recedere in tronco dal contratto di collaborazione fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### **5.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

In caso di accertamento di violazione (o il compimento di atti idonei diretti in maniera univoca a porre in essere una violazione) del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare immediatamente il Collegio Sindacale/Revisore unico che procederà agli accertamenti ritenuti necessari e assumerà gli opportuni provvedimenti.

Se invece la violazione è commessa da parte di un membro del Collegio Sindacale/Revisore unico, l'Organismo provvede ad informare l'Organo Amministrativo per gli opportuni provvedimenti.

#### **5.5. Misure a tutela del segnalante**

Ai sensi dell'art. 1° art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, sono previste, nelle modalità descritte nei precedenti paragrafi, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelano successivamente infondate.

## **6. MODELLO E CODICI INTERNI O ESTERNI**

### **6.1. Modello e Codice Etico**

Al fine di garantire un completo adeguamento del proprio Modello alle esigenze espresse dal Decreto, la Società ha deciso di predisporre un proprio Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello stesso. Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “*deontologia aziendale*”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza dei propri esponenti e di tutti i Dipendenti, nonché di coloro che, anche dall’esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

### **6.2. Modello e linee guida delle associazioni di categoria**

L’articolo 6 del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

La Società, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle “Linee Guida” di Confindustria per l’adozione del proprio Modello. Inoltre, la Società ha provveduto successivamente ad aggiornare il Modello stesso sulla base della seconda edizione delle Linee Guida di Confindustria pubblicata nel marzo 2014.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette linee guida non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, deve essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, e quindi ben può discostarsi dai suddetti Modelli delle associazioni di categoria che, per loro natura, hanno carattere generale.